

Deliberazione della Giunta Regionale 30 agosto 2019, n. 8-215

Nomina di competenza della Regione Piemonte di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Film Commission Torino Piemonte", ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello Statuto.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

la costituzione della Fondazione Film Commission Torino – Piemonte, organismo per la promozione della produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva sul territorio regionale, è stata approvata, d'intesa con la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 556-11466 del 21.09.1999, con la quale è stato altresì approvato il testo dello Statuto del medesimo Ente;

con D.C.R. n. 171-26173 del 10.6.2008 sono state approvate le modifiche successivamente apportate al precitato atto statutario;

ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello Statuto della Fondazione “Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque consiglieri” tra cui “l'Assessore Regionale alla Cultura in carica pro-tempore, l'Assessore comunale alla Cultura in carica pro tempore” e “tre esperti in materia, di cui due nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale, e uno nominato dal Comune di Torino”;

in virtù del comma 2 del medesimo articolo, “i consiglieri durano in carica quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili”;

in forza del comma 11 del richiamato articolo “i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta”;

la Regione Piemonte, con propria deliberazione n. 59-5023 dell'8.5.2017, ha provveduto a nominare i componenti di propria competenza per il quadriennio 2017 –2020, individuati nel Sig. Paolo Damilano e nel Sig. Paolo Stefano Tenna, oltre all'Assessore alla Cultura in carica pro tempore;

le suddette nomine hanno avuto decorrenza l'8.5.2017 e, vista la durata quadriennale delle cariche, così come previsto dal citato Statuto della Fondazione, vengono a scadere nel 2021, con l'approvazione del bilancio consuntivo del medesimo Ente riferito all'esercizio finanziario 2020.

Dato atto che:

a seguito della recente e prematura scomparsa del Consigliere, Sig. Paolo Tenna, è emersa la necessità di provvedere alla nomina, in sostituzione del medesimo, di un componente del Consiglio di Amministrazione del ridetto Organismo;

dovendosi pertanto procedere alla suddetta nomina di competenza della Regione Piemonte, così come previsto dal sopra riportato art. 8, comma 1, dello Statuto della Fondazione, in applicazione della L.r. 23.3.1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza

regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti nominati”, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 27.6.2019 l’avviso pubblico per il reperimento delle candidature;

entro il termine del 12.7.2019, data di scadenza individuata dal comunicato pubblicato sul predetto Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sono pervenute e dichiarate ammissibili dal Settore A2003A della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, corredate della documentazione prevista dall’art. 11 della precitata L.r. n. 39/1995, conservata agli atti presso gli uffici del medesimo Settore, le candidature per la carica di Consigliere dei seguenti Signori:

- 1) GAIA Elisabetta
- 2) FLOCCO Fulvia
- 3) BONINO Massimiliano
- 4) CUTRANO Fabiana
- 5) COCIMANO Giulia
- 6) GRAGLIA Giulio.

precisato che le succitate candidature sono state valutate dal ridetto Settore come da documentazione agli atti del medesimo, oltre che per la specifica competenza in materia, così come previsto dall’art. 8 dello Statuto della Fondazione, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28.2.2000 “Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell’ambito della promozione dell’attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.r. n. 39/1995, sentita la Commissione consultiva per le nomine”. Tali criteri consistono prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi;

considerato che le stesse candidature sono state esaminate alla luce di quanto previsto anche dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 10, comma 2, legge regionale 27.12.2012, n. 17 e s.m.i. “Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”, modificato con legge regionale n. 13 del 3.7.2013;
- decreto legislativo 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6.11.2012, n. 190;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 190” e s.m.i.;
- Regolamento Generale UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- art. 6, comma 1, Legge 11.8.2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. “ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

Rilevato, in particolare, che con riguardo ai criteri di valutazione sopra riportati e a quanto previsto dal citato art. 8 dello Statuto della Fondazione, che fanno entrambi riferimento alla competenza dei candidati rispetto all'oggetto e alla finalità dell'Ente, si sottolinea che l'art. 3 (Finalità) dello Statuto dello stesso Organismo stabilisce che il medesimo "si propone di promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche e altresì promuovere la cultura e l'arte cinematografica in Piemonte. Nel quadro delle sue finalità la Fondazione svolge attività di sostegno a produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive che siano girate in tutto o in parte in Piemonte". La specifica finalità della Fondazione, così come sopra delineata, comporta che l'organo di amministrazione della stessa sia dotato di competenze idonee a valutare le attività, le linee e le scelte che essa deve compiere in campo cinematografico tenendo presenti il valore e le ricadute delle medesime da un punto di vista culturale ma soprattutto economico, gestionale e imprenditoriale, tali da valutare correttamente la bontà dei progetti che vengono presentati alla Fondazione sotto l'aspetto della sostenibilità e attendibilità del piano produttivo complessivo e del relativo impatto sul territorio e sul sistema economico e occupazionale piemontese;

questa finalità emerge con evidenza anche nell'ambito della D.G.R. n. 13-3488 del 27.2.2012 "Fondazione Film Commission Torino Piemonte. Disposizioni in merito agli interventi a sostegno della produzione cinematografica", nella cui premessa si afferma che "la Regione Piemonte individua il settore cinematografico, audiovisivo e televisivo come rilevante comparto dell'economia piemontese e intende pertanto portare a sistema e consolidare la strategia di sostegno del comparto, consolidando sul territorio regionale l'azione della Film Commission volta a determinare per il Piemonte condizioni favorevoli e attrattive nel panorama della produzione nazionale e, potenzialmente, europea e internazionale".

Rilevato che:

sulla base di tali considerazioni, visti i curricula dei candidati recanti i titoli di studio e le esperienze professionali e lavorative degli stessi, si ritiene che siano soddisfatti i criteri richiesti dalla Giunta Regionale e dall'art. 8 dello Statuto della Fondazione in particolare dalla Signora Cutrano Fabiana per la sua consolidata attività manageriale specificamente rivolta al settore dell'industria audiovisiva e cinematografica e per la sua profonda conoscenza del sistema produttivo nazionale e internazionale acquisita nel tempo mediante relazioni istituzionali intercorse soprattutto con la RAI e con altri operatori prestigiosi del settore dello spettacolo;

precisato, in particolare, che la pluriennale e qualificata esperienza nel mondo del cinema e dell'audiovisivo maturata dalla Signora Cutrano all'interno di Enti nazionali e internazionali, incluse le Istituzioni Universitarie, e la sua apprezzabile abilità professionale si configurano quali pregevoli fattori per il conferimento della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di cui trattasi, come si evince dall'accurata verifica del percorso formativo e delle spiccate abilità individuali puntualmente riportati nella propria candidatura dalla Signora sopra menzionata;

tenuto conto di quanto, in particolare, stabilito dall'art. 20 del Decreto Legislativo 8.4.2013, n. 39, in ordine all'acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni enti pubblici e enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6.11.2012, n. 190, presentata dagli istanti e che tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

si individua pertanto quale componente di nomina regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Torino Piemonte, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto della Fondazione, la Signora Cutrano Fabiana;

constatato che il mandato della Signora Cutrano Fabiana, in ossequio a quanto disposto dal richiamato art. 8, comma 2, verrebbe a scadere con l'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio dalla sua carica ed è rieleggibile;

sottolineato che, in un'ottica di economia procedimentale e al fine di garantire le fondamentali esigenze funzionali ed organizzative ascrivibili all'Organo consiliare, risulta idoneo e pienamente giustificato allineare la vigenza temporale delle cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione unitariamente inteso, che vengono a scadere nel 2021, con l'approvazione del bilancio consuntivo del medesimo Ente riferito all'esercizio finanziario 2020.

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000".

Tutto quanto premesso e considerato;

con voti unanimi la Giunta Regionale;

delibera

- di nominare la Signora Cutrano Fabiana quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Torino – Piemonte;
- di disporre che la Signora Cutrano Fabiana esaurirà gli effetti del proprio mandato contestualmente ai Consiglieri attualmente già in carica, ossia nel 2021 con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2020.

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)